

# Il concorso a cattedra 2016

## Innovazioni, prospettive, nodi giuridici

### 3. I primi esiti del contenzioso amministrativo

di Max Bruschi

#### I primi esiti dei ricorsi al TAR

Con sentenza 4253/2016 e con le ordinanze 1664/2016, 1666/2016, 4343/2016, la sezione III bis del TAR Lazio ha iniziato a esprimersi sui ricorsi preposti a ottenere l'accesso al concorso 2016 pur in assenza dei requisiti prescritti. In tre casi, il TAR ha fatto proprie le argomentazioni poste dall'amministrazione e respinto le istanze dei ricorrenti. Nel quarto caso, ha invece disposto l'ammissione dei ricorrenti, docenti di ruolo, e il rinvio alla Consulta per questione di legittimità costituzionale, riconoscendo che il MIUR non ha fatto altro che applicare la volontà del legislatore e che il tenore letterale della norma non consente forzature interpretative<sup>1</sup>: su questo particolare caso, lo scioglimento delle eventuali riserve da parte della sezione sarà dunque successivo al parere, positivo o negativo, del giudice delle leggi.

L'iter degli altri casi in esame è tutt'altro che definito e definitivo, stante il prevedibile ricorso al Consiglio di Stato, e i pronunciamenti riguardano una parte della casistica sottoposta a sindacato giurisdizionale: la 4253/2016 i possessori di diploma linguistico conseguito presso gli istituti magistrali; la 1664/2016 i laureati post 2001 e la 1666/2016, la più complessa, gli insegnanti tecnico pratici. Tuttavia, alcune considerazioni, sia pure *sub iudice*, possono essere svolte, avendo riguardo alle diverse tipologie dei soggetti ricorrenti e alle motivazioni addotte.

#### Il diploma sperimentale a indirizzo linguistico non è abilitante

Con sentenza 4253/2016, la sezione si è espressa in maniera inequivocabile e ha negato il valore abilitante del diploma a indirizzo linguistico conseguito presso gli istituti magistrali. Una valutazione non scontata, che ribalta, alla luce della documentazione fornita in sede di contraddittorio dall'amministrazione, le decisioni prese dal Consiglio di Stato in merito al concorso 2012. Il supremo giudice amministrativo, con sentenza n. 4723/2014, aveva sentenziato per il valore abilitante del titolo, sulla base dell'asserto che «la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8.3.1999, n. 275), come “ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture” è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie», non ritenendo rilevante

l'assenza, nell'ordinamento didattico, delle discipline didattico-pedagogiche e financo del tirocinio.

Il TAR, sposando le tesi dell'amministrazione MIUR e discostandosi dagli ultimi suoi pronunciamenti, che prendevano atto dell'orientamento maturato a Palazzo Spada, pone invece in evidenza i contenuti della cir-

1. TAR Lazio, sez. IIIbis, ordinanza 4343/2016: «Considerato che i ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo e in via dichiaratamente principale, ai fini di fare rilevare l'illegittimità del provvedimento impugnato per contrasto con la norma primaria di riferimento, la necessità di procedere ad una lettura costituzionalmente orientata del predetto articolo 1, comma 110, ultima parte, della l. n.107/2015, ossia nel senso che la predetta norma debba essere interpretata nel senso che assuma valenza preclusiva “della partecipazione dei docenti al concorso a cattedre in un'altra regione rispetto a quella di immisione in ruolo – in ipotesi per ottenere il trasferimento nella propria provincia di residenza – ma sempre in relazione alla medesima classe concorsuale per la quale essi sono stati assunti a tempo indeterminato. E così, per esempio, il docente siciliano assunto a tempo indeterminato in Lombardia per la classe di concorso A019, non potrebbe partecipare al concorso a cattedre in Sicilia per la medesima classe di concorso A019. Così interpretata, dunque, la disposizione di legge andrebbe letta nei seguenti termini: “Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto (ndr per la medesima classe concorsuale ma in diversa regione) su posti e cattedre col contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”; Considerato che, tuttavia, un'interpretazione nel senso prospettato della norma di cui trattasi, alla luce del suo chiaro ed inequivocabile tenore testuale, nei termini di cui in precedenza, che non lascia, appunto, alcun margine effettivo per un (ri)dimensionamento della sua portata applicativa, non può essere fondatamente propugnata (atteso, altresì, che la norma ripete, sostanzialmente, il suo contenuto da analoga disposizione ministeriale già inserita nell'articolo 2, comma 6, del d.d.g. M.I.U.R. n. 82 del 2012, la quale, in tal modo, è stata, pertanto, in sostanza appositamente “legificata”»).

colare 11 febbraio 1991, n. 27 (opportunamente richiamata nelle premesse al bando), la quale, inequivocabilmente<sup>2</sup>, stabilisce che il diploma linguistico sperimentale va considerato «niente di più che un diploma linguistico di scuola secondaria, benché rilasciato da un Istituto magistrale»<sup>3</sup>. Una considerazione quasi lapalissiana, stante il fatto che la circolare stessa risulta indirizzata «a tutte le scuole dell'ordine classico, scientifico, magistrale, come contributo di elaborazione per gli istituti che intendano presentare in futuro nuove domande di sperimentazione dello stesso tipo e come strumento di riflessione per gli istituti che abbiano già avviate sperimentazioni di indirizzo linguistico e pedagogico»<sup>4</sup>.

*A fortiori*, si potrebbe aggiungere, la stessa circolare precisa che l'indirizzo pedagogico sociale «è infatti sollecitato a qualificarsi sotto il profilo culturale in modo da assicurare una formazione generale di carattere liceale, anche in funzione della prosecuzione degli studi in sede universitaria; tuttavia, in attesa che diventi operante la legge n. 341/1990 di riforma degli ordinamenti didattici universitari, (per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare attraverso gli appositi corsi di laurea) il titolo finale lo vincola ancora seppure transitoriamente, ad un ambito professionale definito», conservando a tal fine il tirocinio; che «per quanto riguarda i contenuti, occorre determinare nuovi settori di intervento. Anche se prioritario appare, nell'immediato, per le ragioni già esposte, quello relativo alla preparazione all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari (per le quali il tirocinio va effettuato secondo l'ottica dei nuovi orientamenti e dei nuovi programmi)». Al contrario, nessun accenno al valore di abilitazione del titolo o all'impiego dei diplomati nei percorsi delle allora scuole materne

ed elementari è invece presente nella declaratoria del percorso a indirizzo linguistico: e pertanto, sentenzia il TAR, «alla luce di quanto espressamente chiarito dalla circolare richiamata non può condividersi l'argomentazione del Consiglio di Stato secondo cui, anche ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, l'equiparazione dei due titoli può desumersi dal fatto che entrambi i corsi sperimentali, ad indirizzo pedagogico e ad indirizzo linguistico, siano *"articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie"*, malgrado i titoli rilasciati all'esito di un corso ad indirizzo linguistico siano specificatamente finalizzati ad una specifica formazione linguistica, in mancanza di una formazione specifica (oltre che del relativo tirocinio)

su materie essenziali al fine di assolvere il delicatissimo compito di educare, oltre che di istruire, gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria quali le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale»<sup>5</sup>.

Riassumendo, dunque, tre sono le motivazioni della sentenza: 1) il diploma sperimentale a indirizzo linguistico era attivabile da qualsiasi istituzione scolastica dell'ordinamento liceale e magistrale; a differenza di quanto previsto per il diploma sperimentale a indirizzo pedagogico sociale 2) manca nella declaratoria qualsivoglia traccia di finalizzazione all'insegnamento e 3) i quadri orari mancano delle discipline caratterizzanti e del tirocinio professionalizzante.

2. Circolare 11 febbraio 1991, n. 27, avente per oggetto «Sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico»: «Questa ipotesi curricolare risponde alle complesse, nuove necessità poste dalla realtà socio-economica-culturale contemporanea, e in particolare all'esigenza di assicurare ai giovani una formazione liceale specifica caratterizzata dallo studio delle lingue condotto prevalentemente in una dimensione storico-culturale. Si intende favorire nell'alunno l'acquisizione di un'armonica formazione umana e culturale che trovi nella licealità degli studi il fondamento di quegli elementi di organicità, apertura mentale, disponibilità intellettuale e psicologica, consapevolezza metodologica e critica, rigore epistemologico, che sono propri della *humanitas*. L'ipotesi tiene conto, però, nel contempo, con piena coerenza, degli scenari del contesto internazionale ed in particolare della realtà europea. L'assetto curricolare evidenzia la ricerca di equilibrio fra le tre grandi aree fondamentali (linguistico-espressiva-letteraria, matematico-informatica-scientifica; storico-giuridico-filosofica) e quelle discipline che appaiono riconducibili all'interno del più vasto campo dell'educazione artistica. Né viene trascurata la componente antropico-spaziale data dalla geografica (...). La specificità dell'indirizzo viene assicurata ed esaltata dallo studio razionale di tre lingue europee in termini di sistemi morfosintattici, consapevolmente acquisiti (in continuo confronto analogico e contrastivo con italiano e latino) e funzionalmente assunti nello sviluppo di abilità ricettive e produttive, oltre che come consuetudine di accesso motivato e critico a patrimoni testuali di letteratura e di civiltà. Tutto ciò nella dimensione storica rigorosa che costituisce l'asse portante dell'intero curriculum. Il carico orario delle lingue straniere, proposto in modo contenuto per permettere il costituirsi di un asse formativo di ampio respiro culturale, consente tuttavia lo svolgimento di programmi specifici ed il conseguimento di obiettivi di tutto rilievo nell'ambito di un curriculum di "liceo linguistico", di un indirizzo, cioè, che non vuole essere in alcun modo, una mera scuola di lingue. L'ipotesi qui presentata intende preparare non solo alla prosecuzione degli studi nei vari corsi di laurea, ma anche a sbocchi intermedi post-diploma ed apre, in maniera privilegiata, ai Progetti formativi europei (es. Erasmus) in modo competitivo, consentendo, inoltre, l'eventuale, immediata spendibilità del titolo anche nel mondo del lavoro. Essa, infine, tiene nel debito conto i percorsi formativi e culturali analoghi in atto presso i più importanti Paesi della CEE ai quali si affianca in modo competitivo, pur nel rigoroso rispetto della migliore tradizione liceale italiana».

3. Tar Lazio, sez. III bis sent. 4253/2016: «Rilevato, infatti, che ad una attenta lettura dell'intero corpo normativo ai sensi del quale è stata per la prima volta prevista per tutti gli istituti scolastici della scuola secondaria (e, quindi, anche ma non solo per gli istituti magistrali), la possibilità di attivare corsi linguistici sperimentali, ovvero il D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974, si evince che la ratio di tale innovazione era quella di istituire corsi sperimentali ad indirizzo linguistico anche a livello statale, da considerarsi quindi niente di più che licei linguistici, per effetto della lacuna normativa inerente la formazione linguistica liceale (colmata solo successivamente con il D.L.vo n. 226 del 2005), e non certo quella di formare docenti per la scuola primaria e dell'infanzia specificatamente competenti, oltre che nelle specifiche materie pedagogiche, nell'insegnamento delle lingue straniere».

4. Circolare 27/1991.

5. Sentenza 4253/2016

**I laureati post 2001, in assenza dell'abilitazione, non hanno titolo per partecipare**

Quanto all'ordinanza 1664/2016, l'oggetto del contendere era la partecipazione al concorso dei laureati post 2001, privi del titolo di abilitazione. Come è noto, la platea dei partecipanti è delimitata dalla legge. Ai sensi dell'art. 1, comma 110 della L. 107/2015, requisito di partecipazione alle procedure concorsuali per i posti cosiddetti «comuni» è inequivocabilmente il possesso dell'abilitazione<sup>6</sup>. In questo specifico caso, non era in discussione la congruità o meno della cancellazione, *ex abrupto*, della deroga prevista dal D.I. 460/1998<sup>7</sup> che consentiva permanentemente la possibilità di partecipazione ai laureati e diplomati «d'annata»<sup>8</sup>, allargando a dismisura le maglie a suo tempo disposte all'articolo 402, comma 1 del Testo Unico<sup>9</sup>. Nell'ordinanza in commento, si rigetta la domanda di partecipazione al concorso di due ricorrenti, laureati rispettivamente nel 2010 e nel 2006. Netta la motivazione: non sussiste il cosiddetto *fumus boni iuris*, in quanto il regime transitorio di cui al DM 460/1998 non è invocabile; il requisito dell'abilitazione, fissato dalla norma, è stato correttamente interpretato ed applicato dall'amministrazione MIUR «alla luce del chiaro tenore letterale e della stessa *ratio* ispiratrice della riforma da ultimo introdotta con la l. n. 107/2015»; neppure è da ravvisarsi «alcun profilo di illegittimità costituzionale delle su citate norme legislative, rilevante nel presente giudizio», in considerazione del fatto che «la professione di insegnante rientra tra le cd. professioni regolamentate di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della direttiva 2005/36/CE» e dunque non può considerarsi come titolo valido di accesso il requisito dei 36 mesi di servizio; «già l'art. 402 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, aveva stabilito

che l'abilitazione all'insegnamento rappresentasse il titolo di accesso per il concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado» e la disciplina transitoria è stata correttamente applicata. Per inciso, appaiono alla sezione «destituite di fondamento le censure mosse all'art. 4 del bando, quanto alle modalità di presentazione in via esclusivamente telematica delle domande di partecipazione».

Si conferma dunque che il requisito di abilitazione previsto appare, in linea generale, assolutamente conforme al quadro giuridico italiano (l'art. 51 della Costituzione fissa il rango legislativo della disposizione<sup>10</sup>, la disposizione c'è); conforme alle direttive europee (l'insegnamento è una «professione regolamentata» e la regolamentazione spetta allo Stato che bandisce). Quanto alla giurisprudenza, le procedure di abilitazione sono state corret-

tamente svolte e garantite, senza, per di più, una interruzione tale da precludere l'accesso agli aspiranti, facendo venir meno le censure espresse dal Consiglio di Stato in occasione del concorso 2012<sup>11</sup>. Val la pena di ribadire come un eventuale III ciclo, anche se fosse stato bandito al fine di consentirne lo svolgimento nell'anno scolastico 2015/2016, si sarebbe concluso a luglio 2016, ben oltre non solo i termini previsti per l'iscrizione ai bandi concorsuali, ma addirittura a procedura pressoché conclusa.

**Il diploma, da solo, non consente la partecipazione alle procedure per le classi di concorso a insegnamento tecnico pratico**

Di diverso e più complesso tenore, benché di identica conclusione, è l'ordinanza 1666/2016. Ricorrente, un insegnante tecnico-pratico con più di

6. L. 107/2015, art. 1, comma 110.

7. Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 recante «Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica».

8. Art. 2, «1. Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'art. 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. 2. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999».

9. «1. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;

c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore».

10. «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

11. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 gennaio 2015, n. 105, presidente Severini, estensore Legeder: «in conseguenza della sospensione delle SSIS, in virtù di espressa previsione legislativa a partire dall'anno accademico 2008-2009, e della loro sostituzione, soltanto a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, con i TFA, in assenza di una clausola di salvaguardia attualizzata, l'impugnata previsione della *lex specialis* ha, di fatto, impedito la partecipazione al concorso a tutti i candidati, segnatamente ai più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, ai quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante, non avendo gli stessi, a causa della sospensione legislativa delle SSS ed in attesa dell'attivazione dei nuovi TFA, avuto possibilità alcuna di acquisire l'abilitazione necessaria per la partecipazione al concorso a cattedre».

trentasei mesi di servizio. Tralasciando una evidente falsità, non si sa a cosa dovuta, ovvero che il superamento dei trentasei mesi inibirebbe il ricorrente dalla sottoscrizione di contratti a tempo determinato<sup>12</sup>, la sezione ribadisce, in termini cristallini, le considerazioni svolte nell'ordinanza 1664, specificando che i trentasei mesi di servizio non sono da considerarsi, a nessun effetto, quale abilitazione; che il diploma di istruzione secondaria superiore non è in alcun modo «titolo professionale abilitante»; che i termini indicati dalle discipline transitorie sono stati pienamente rispettati.

Più problematica è la considerazione in base alla quale i percorsi abilitanti speciali possano essere considerati sostitutivi di fatto dei percorsi ordinari di abilitazione. Dal testo della sentenza non si evince che la parte ricorrente abbia mosso questo rilievo, visto che l'insistenza appare essere, piuttosto, sulla rivendicazione del valore di per sé abilitante del diploma. Purtuttavia, la sezione argomenta che «già il richiamato articolo 402 del T.U. n. 297 del 1994 richiedeva quale titolo di accesso al concorso a cattedra l'abilitazione all'insegnamento» ed «escludeva, per gli insegnanti tecnico pratici, la necessità del possesso della laurea, facendo conseguentemente salva l'ammissione al concorso a cattedra per le scuole secondarie, con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ma soltanto fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 341 del 1990, ossia, per gli insegnanti della scuola secondaria, delle S.S.I.S.». Orbene, «sebbene effettivamente appare che le suddette S.S.I.S., in quanto scuole di specializzazione post laurea non siano mai state attivate per gli insegnanti in possesso del solo diploma di istruzione secondaria superiore, come ap-

punto per gli insegnanti tecnico pratici, e sono state, comunque, sospese a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 dall'articolo 64, comma 4 ter, del D.L. n. 112 del 2008 – motivo per il quale l'articolo 2, comma 4, del D.D.G. n. 82 del 2012, ha espressamente consentito, per i posti di insegnante teorico pratico, la partecipazione ai candidati in possesso del titolo di studio di cui al D.M. n. 39 del 1998, ossia appunto del diploma di istruzione secondaria superiore - tuttavia, i predetti insegnanti – i quali sono stati esclusi dalla partecipazione ai T.F.A. di cui al D.M. n. 249/2010 - potevano, invece, comunque, partecipare alla procedura speciale di abilitazione, cd. P.A.S., attivata ai sensi del D.M. n. 81 del 2013 per tutte le classi concorsuali e, pertanto, anche per le classi afferenti agli insegnamenti tecnico pratici», concludendo che «la circostanza che per i docenti cd. I.T.P. non sia mai stato istituito un percorso abilitante ordinario, e di cui al citato parere del Consiglio superiore dell'istruzione della pubblica istruzione del 7 gennaio 2016, non assume valenza risolutiva alla luce della rappresentata circostanza che, per questi ultimi, comunque, si è proceduto con i percorsi speciali di abilitazione e di cui in precedenza».

Tutto da verificare, in sede di appello al Consiglio di Stato, l'assunto in base al quale un percorso di abilitazione speciale, stante la natura saltuaria e la richiesta, per la partecipazione, di requisiti estranei dal principio del merito, possa essere considerato sostitutivo di un percorso di abilitazione ordinamentale. Se pure, in astratto, si volesse creare una tipologia di abilitazione speciale «permanente» per ITP con 36 mesi di servizio, al di là di ogni considerazione di «merito politico», essa dovrebbe comunque essere accompagnata da un parallelo percorso di abilitazione ordinamentale, in osservanza del principio ge-

nerale di valore legale del titolo di accesso e del merito.

### **I docenti di ruolo potranno partecipare con riserva, in attesa del pronunciamento della Consulta**

Quanto invece all'ordinanza 4343/2016, la sezione, attraverso dettagliatissime considerazioni «in fatto» e «in diritto», ha deciso per l'ammissione con riserva di due candidati, in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali rispettivamente nella classe concorsuale ex 43/A ed EEEE (scuola primaria), alle procedure relative alla classe di concorso A019 (ex 37/A), per la quale i due aspiranti sono in possesso del titolo specifico di abilitazione, conseguito attraverso il TFA. Il TAR, prendendo atto che l'amministrazione ha obbedito alla lettera dell'articolo 1, comma 110 della L. 107/2015, ha ravvisato un chiaro *fumus boni iuris* e possibili profili di illegittimità costituzionale, rimettendo alla Corte Costituzionale la questione.

Sono state rigettate le tesi principali dell'amministrazione, secondo la quale, primo, la scelta del legislatore sarebbe stata determinata dalla volontà di «realizzare la progressiva eliminazione del fenomeno del cd. «precaricato storico»»; secondo, «l'aspirazione a un diverso ruolo lavorativo nella scuola statale può essere conseguito dai docenti di ruolo con con-

12. L'articolo 1, comma 131 della L. 107/2015 dispone che «A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi». La decorrenza è, dunque, dal presente anno scolastico. Sulla possibile illegittimità della disposizione e sulla erronea lettura, da parte del legislatore, delle disposizioni europee in merito all'abuso dei contratti a termine, cfr. Max Bruschi, *La buona scuola. Legge 107 del 2015 e legislazione scolastica a confronto*, Edises, Napoli 2015, par. 4.2.

tratto a tempo indeterminato attraverso i diversi istituti amministrativi del passaggio di ruolo e della mobilità professionale di cui all'articolo 3 del C.C.N.L. integrativo sottoscritto in data 23.2.2015». Per la sezione, invece, della prima tesi non è dato rinvenire, nel testo di legge, nessun elemento. In effetti, né l'articolo 400 del Testo Unico, né l'articolo 1, comma 110 della L. 107/2015, che disciplina i requisiti di accesso, né il successivo comma 114, che disciplina specificamente il concorso 2016, fanno alcuna menzione della finalizzazione dei concorsi all'abbattimento del precariato, ammesso e non concesso che una tale formulazione potesse essere considerata congrua dal punto di vista legislativo, visto che avrebbe deviato il dettato costituzionale e avrebbe perso il dovuto carattere di generalità ed astrattezza<sup>13</sup>.

Quanto alla seconda tesi, la sezione rileva come «non costituisce circostanza idonea a supportare la legittimità della scelta del legislatore contestata in questa sede, atteso che, comunque, trattasi di istituti, ossia la mobilità professionale, da un lato, e la partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente della scuola statale, dall'altro, che si svolgono su piani completamente diversi tra di loro, atteso che, mentre per la mobilità professionale, sono previsti apposite tabelle con i relativi punteggi, che prevedono un punteggio di servizio e di anzianità ed un punteggio per titoli, ai fini della formazione delle relative graduatorie, invece, in sede concorsuale pubblica per titoli ed

esami, assumono valenza rilevante i punteggi conseguiti dai candidati nelle relative plurime prove di concorso, e di istituti, i quali hanno, comunque, tempistiche ed effetti non perfettamente sovrapponibili tra di loro».

L'ordinanza rileva come «se è vero che gli artt. 4 e 35 della Costituzione, nel garantire il diritto al lavoro, ne rimettono l'attuazione, quanto ai tempi e ai modi, alla discrezionalità del legislatore, tuttavia, nella fattispecie, può fondatamente ritenersi che il predetto legislatore ha esercitato il proprio potere in modo non confacente, atteso che l'impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale pubblica finalizzata al reclutamento del personale docente della scuola al fine di concorrere per una classe di concorso o un ordine di scuola ritenuta da parte dell'interessato più gratificante e/o in concreto più remunerativa, per la quale questi sia in possesso del relativo titolo abilitativo, finisce per vanificare, in concreto, un apposito percorso di studi – impegnativo sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo economico da questi seguito – finalizzato ad una maggiore professionalizzazione del medesimo senza che l'elemento dirimente sulla base del quale la disposizione di cui trattasi è stata adottata, ossia l'aver stipulato un contratto di docenza di ruolo a tempo indeterminato nella scuola statale in qualsiasi ordine di scuola o classe concorsuale, sia in alcun modo riconducibile a requisiti di capacità e/o di merito, senza considerare che, peraltro, gli interessati, proprio al fine di conseguire il

possesso della relativa abilitazione per la specifica classe concorsuale e ordine di scuola, devono intraprendere uno specifico percorso di studi il quale, sulla base dell'attuale normativa legislativa in vigore, costituisce, appunto, l'unico requisito di accesso alla procedura concorsuale pubblica per il reclutamento del personale docente della scuola statale».

13. TAR Lazio, sez. IIIbis, ordinanza 4343/2016 «— la procedura in questione non può essere utilizzata per svolgere una funzione di “sistemazione” dei cd. precari storici della scuola, proprio in quanto si tratta di un concorso pubblico (per titoli ed esami) che ha come “causa tipica” la selezione dei candidati più meritevoli; — l'interesse pubblico di efficienza e buon andamento perseguito con la procedura concorsuale deve essere primariamente quello di selezionare i migliori candidati per le posizioni professionali da ricoprire, con la conseguenza che la limitazione della platea dei candidati nei termini indicati è indubbiamente poco consona al perseguimento della predetta finalità concorsuale; — eventuali diversi fini che si intendessero perseguire con il concorso pubblico di cui trattasi avrebbero, comunque, dovuto essere espressamente previsti e puntualmente individuati da parte del legislatore (e, soprattutto, nel merito, comunque, da esso perseguiti con diversi strumenti); — nello specifico, la predetta invocata finalità – ovvero quella di eliminare il cd. precariato storico della scuola – non risulta essere stata esplicitamente indicata nei richiesti termini da parte del legislatore con specifico riferimento alla procedura concorsuale di reclutamento del personale docente della scuola per titoli ed esami; — inoltre l'obiettivo di cui sopra, rappresentato dalla necessità di garantire la progressiva eliminazione del cd. precariato storico della scuola, assolutamente meritevole di tutela, alla luce anche del rilevante contenzioso in materia, è stato perseguito, da parte del medesimo legislatore, di già con il cd. piano straordinario di assunzione, di cui ai commi 95 e seguenti del predetto articolo 1 della medesima legge n. 107 del 2015, che ha condotta all'assunzione in ruolo di un numero assolutamente rilevante di cd. precari della scuola».